State Aid Notification Interactive (SANI2)
State Aid Reporting Interactive (SARI2)

State Aid Notification Interactive

SANI 2

Procedure di notifica (1)

Con il Reg. (CE) 794/2004, sono state stabilite disposizioni dettagliate relative alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali, nonché per semplificare la procedura di notifica sono stati forniti i moduli da utilizzare a tal fine.

Con il Reg. (CE) 271/2008, la Commissione introduce «per tutte le notifiche degli aiuti, comprese le comunicazioni da effettuare in applicazione dei regolamenti di esenzione» l'obbligatorietà, a partire dal 1 luglio 2008, dell'utilizzo del sistema telematico State Aid Notification Interactive (SANI).

A distanza di sette anni, con il Reg. (UE) n. 2282/2015 la Commissione adotta nuovi modelli per la notifica degli aiuti di Stato e per le comunicazioni relative agli aiuti esenti da notifica, nonché le schede per le informazioni complementari (c.d. SANI2)

Procedure di notifica (2)

L’art. 2, primo comma del Reg. 794/2004 e ss.mm.ii. stabilisce che le notifiche di nuovi aiuti di stato debbano essere fatte utilizzando il modulo di notifica di cui all’allegato I, **parte I** del regolamento.

Nel successivo comma 2, stabilisce che «*Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I, **parte III**.*»

Procedure di notifica (3)

Salvo circostanze eccezionali e previo accordo con la Commissione europea, **non è possibile utilizzare un diverso canale di comunicazione per inviare una notifica o una comunicazione.**

SANI2 - Moduli di notificazione allegato I, parte I, Reg. 2282/2015 (1)

Il modulo di cui all'allegato I, parte I - Informazioni generali è declinato secondo la tipologia dell'informazione richiesta; in particolare:

1. Status della notifica;
2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto;
3. Beneficiari;
4. Base giuridica nazionale;
5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata;
6. Compatibilità dell'aiuto;
7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento;

segue

SANI2 - Moduli di notificazione allegato I, parte I, Reg. 2282/2015 (2)

segue

8. Valutazione;
9. Relazioni e monitoraggio;
10. Riservatezza;
11. Altre informazioni;
12. Allegati;
13. Dichiarazione;
14. Scheda di informazioni complementari.

SANI2 - Moduli di notificazione allegato I, parte III, Reg. 2282/2015 (1)

Il modulo di cui all'allegato I, parte III - Schede di informazioni complementari richieste quando il progetto di aiuto rientra in una delle seguenti categorie:

1A. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti;

1B. Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti;

1C. Scheda di informazioni complementari sui regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

2. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

3A. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali;

3B. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà: aiuti individuali;

segue

SANI2 - Moduli di notificazione allegato I, parte III, Reg. 2282/2015 (2)

Segue

3C. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e sul sostegno temporaneo per la ristrutturazione: regimi di aiuti;

4. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

5. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore della banda larga;

6. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia;

7. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al finanziamento del rischio;

8. Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione;

segue

SANI2 - Moduli di notificazione allegato I, parte III, 2282/2015 (3)

Segue

13A. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti;

13B. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti;

13C. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree;

13D. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato per i servizi di trasporto aereo;

13E. Scheda di informazioni complementari sugli aiuti ai trasporti marittimi.

SANI2 – Comunicazione della misura di aiuto esentata a norma del Reg. 651/2014

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. 651/2014 è fatto obbligo alle Amministrazioni che attuano la misura di aiuto, esentata a norma del regolamento, di comunicare alla Commissione, entro venti giorni dalla sua entrata in vigore, le informazioni sintetiche, nonché un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche.

La comunicazione deve essere effettuata mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI 2), utilizzando il formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento.

Allegato II al Reg. (UE) n. 651/2014

Allegato II

State Aid Reporting Interactive

SARI 2

SARI2 – Relazione annuale (1)

Con il Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato e integrato, è stato introdotto l'obbligo per le Amministrazioni che attuano misure di aiuto (esenti e non) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui regimi di aiuto esistenti.

In particolare, l'art. 5 del regolamento disciplina il contenuto della relazione annuale relativa a ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione contenuto nell'allegato IIIA (Re. 2282/2015).

La relazione va trasmessa alla Commissione, in formato elettronico.

SARI2 – Relazione annuale (2)

Se un prodotto finanziario è stato eseguito da uno Stato membro a titolo del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU o da una banca di promozione nazionale che agisce in qualità di partner esecutivo o di intermediario finanziario nell'ambito di InvestEU, tale obbligo dello Stato membro si ritiene soddisfatto se il partner esecutivo presenta alla Commissione le relazioni annuali, conformemente ai pertinenti obblighi di comunicazione stabiliti nell'accordo di garanzia firmato tra la Commissione e il partner esecutivo.

SARI2 - Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali

All’art. 6, § 1 del Reg. 794/2004 sono indicati i tempi e le modalità; in particolare:

«*Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione».*

In casi giustificati da reali difficoltà nell’accertamento dei dati, gli Stati membri possono presentare una stima.

I dati effettivi, tuttavia, devono essere trasmessi al più tardi insieme alla relazione dell'anno successivo».

SARI2 – Allegato IIIA (1)

L’allegato III.A costituisce il «*Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti*» che deve essere utilizzato dagli Stati membri per la trasmissione della relazione annuale.

Per facilitare la compilazione della relazione annuale sugli aiuti di Stato, nonché per migliorare la qualità dell’informazione, **entro il 1° marzo di ogni anno, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, on line, una piattaforma preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e aiuti individuali esistenti.**

Gli Stati membri devono verificare e completare tali informazioni entro il 30 giugno dello stesso anno e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1).

SARI2 – Allegato IIIA (2)

Le informazioni da inserire nel modello standardizzato Informazioni, quali l'obiettivo dell'aiuto o il settore cui esso è destinato, devono riferirsi al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e riguardano lo strumento giuridico che costituisce la base per l'autorizzazione dell'aiuto. Inoltre, vanno incluse le seguenti informazioni:

(1) Titolo;

(2) Numero dell'aiuto

(3) Precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)

(4) Settore (NACE al livello di tre cifre)

(5) Obiettivo

(6) Regione

(7) Categoria di strumento/i di aiuto

(8) Tipo di aiuto

(9) Spesa